

Tributario

Dichiarazioni fiscali

## Trasmissione telematica di dichiarazione fiscale: se scartata, deve essere ritrasmessa

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 21409 del 2017 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione esamina le conseguenze derivanti dagli errori bloccanti verificatisi in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione inviata in via telematica si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tale soluzione opera anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti "errori bloccanti" della trasmissione telematica, segnalati nel sistema telematico consultabile dall'utente: il contribuente, così messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto "scarto" della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	
<b>Conformi</b>	Cass. Civ., sez. trib., 21 maggio 2014, n. 11156; Cass. Civ., sez. trib., 16 gennaio 2015, n. 675; Cass. Civ., sez. trib., 8 luglio 2015, n. 14197; Cass. Civ., sez. trib., 12 maggio 2017, n. 11828; Cass. Civ., sez. trib., 14 luglio 2017 (ord.), n. 17479.
<b>Difformi</b>	Non si rinvergono orientamenti giurisprudenziali difformi

emessa a seguito di **controllo formale** della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2001, effettuato ex artt. 36 bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il ricorso viene accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale adita, con sentenza confermata in appello. Il Giudice del gravame ritiene che la società contribuente abbia provato la regolare **trasmissione telematica** della dichiarazione - regolarmente protocollata dal sistema informatico - e che invece l'Amministrazione finanziaria non abbia provato l'avvenuta comunicazione del suo **scarto per errore bloccante** (nel caso di specie, per data non conforme).

Nella ordinanza n. 21409 del 2017 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, dichiarandone **inammissibili** i motivi. La fattispecie sub iudice è già stata oggetto di esame da parte della Suprema Corte.

Nella **sentenza n. 14197 del 2015** il Collegio ha affermato che, ai sensi dell'art. 3, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo applicabile *ratione temporis*), la dichiarazione inviata in via telematica si considera **presentata** nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene **ricevuta** dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, "atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione". Come **prova** della presentazione della dichiarazione è richiesta la "ricevuta": tale documento "non soltanto dimostra l'avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria al fine di verificare la tempestività di tale consegna, al fine di assicurare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione, pur sempre sul contribuente gravanti".

La disciplina di qua si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti "**errori bloccanti**" della trasmissione telematica, segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente in maniera tale da consentirgli di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto "scarto" della propria dichiarazione e porvi tempestivo rimedio.

Il Collegio menziona altresì le modalità tecniche di trasmissioni delle dichiarazioni - contenute nel d.m. 31 luglio 1998 - in forza delle quali le dichiarazioni "si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che le contiene" e che "le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge" (art. 9, comma 1). L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei files di dichiarazione oltre che delle dichiarazioni stesse mediante apposite **ricevute** (art. 9, commi 3 e 4). Allorché il file sia "scartato" per alcuni **difetti di congruenza**, le dichiarazioni vengono respinte (art. 9, comma 10): le ricevute non sono prodotte e tale situazione viene comunicata tramite il servizio telematico e l'utente che ha effettuato la trasmissione del file è tenuto a **ripetere la trasmissione**, dopo avere rimosso la causa che ha provocato lo scarto (art. 9, comma 11).

Secondo la Corte di Cassazione "il procedimento di inoltro

Una società di capitali impugna la cartella di pagamento

telematico della dichiarazione non può ritenersi come effettivamente limitato, quanto alla sua valida conclusione, al mero adempimento materiale dell'invio, cui corrisponda una ricevuta generata dal sistema informatico interpellato, occorrendo una effettiva e definitiva acquisizione della dichiarazione nel sistema stesso, ipotesi che [...] è contraddetta dalla circostanza pacifica dello scarto del file inviato, trasmesso mediante servizio Entratel, ricevuto ma non trattato dal sistema stesso”.

Tale principio di diritto risulta confermato nella **sentenza n. 11828 del 2017**: in tale occasione il Collegio ha infatti ribadito che l'utente è tenuto a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo “scarto”.

Nella **sentenza n. 675 del 2015** il Giudice di legittimità ha richiamato la **circolare del 23 aprile 2002, n. 35/E**, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al “Servizio di assistenza e informazione ai contribuenti per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001”, ad integrazione di altra pregressa Circolare ministeriale n. 195 del 1999, specificando che:

1) relativamente alla trasmissione della dichiarazione in via telematica ed alla segnalazione di errori che determinano il blocco della trasmissione (c.d. “errori bloccanti”, contraddistinti da tre asterischi), “il servizio telematico restituisce dopo breve tempo, per ogni dichiarazione trasmessa, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e l'esito del primo controllo formale operato su di essa. Ciò comporta che gli uffici devono adottare idonee misure organizzative che permettano di restituire al contribuente la predetta attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, al più tardi entro il giorno successivo a quello di consegna della stessa dichiarazione agli uffici medesimi”, in quanto, se una dichiarazione è trasmessa nei termini ma viene scartata dal servizio telematico, essa potrà essere comunque “**tempestiva**”, qualora, dopo avere effettuato i dovuti controlli e la rimozione di eventuali errori, venga **ri-trasmessa entro i 5 giorni successivi** dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto;

2) con riguardo alla comunicazione di errori o di anomalie nelle dichiarazioni positivamente trasmesse invece, “tutti i contribuenti che presenteranno la dichiarazione in via telematica riceveranno, tramite intermediario, un preavviso telematico, nel caso in cui dalla liquidazione della dichiarazione dovesse emergere un'anomalia, un errore o un omesso versamento”, “[...] in pratica, ciascun intermediario riceverà per mezzo di posta elettronica l'avviso che sulla sua casella Entratel è consultabile l'elenco delle dichiarazioni trasmesse telematicamente che, dall'eseguito controllo, hanno evidenziato anomalie o errori”, affinché il professionista abilitato possa provvedere, entro i 60 giorni dal “preavviso telematico”, ove ritenga insussistente l'anomalia o l'errore a fornire spiegazioni, così evitando l'invio della comunicazione di irregolarità al cliente.

## Riferimenti normativi

Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 15 settembre 2017, n. 21409